

N. 2802

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori WILDE, PERUZZOTTI, CECCATO
e ANTOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1997

Disposizioni per la scorta nei trasferimenti dei tifosi

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di definire precise proposte per smantellare le zone a rischio all'interno degli stadi e per rivedere la suddivisione dei settori per un migliore controllo della tifoseria è inderogabile, occorre però anche riconoscere che i costi della prevenzione sono alti e le dotazioni finanziarie esigue. Impiegare ogni domenica ventimila unità delle Forze di polizia e 1.000 mezzi blindati, significa una spesa da parte dello Stato di circa 170 miliardi all'anno, tutti a carico del contribuente. Durante le manifestazioni calcistiche inoltre il cittadino non è adeguatamente tutelato, perchè le Forze di polizia che dovrebbero vigilare sul territorio, sono costrette a concentrarsi esclusivamente presso gli stadi di calcio.

Un altro aspetto che non trova riscontro in altre culture calcistiche europee è la scorta di servizio da parte delle forze di polizia ai tifosi *ultras* nelle trasferte esterne.

La situazione diventa ormai insostenibile e, oltre a creare notevoli disagi alle Forze di polizia, crea notevoli disservizi nei confronti dei cittadini che vedono così violati alcuni diritti alla sicurezza, all'intervento in caso di pericolo perchè i garanti dell'ordine pubblico sono impegnati altrove, considerando che centinaia di agenti ogni domenica e spesso anche durante la settimana vengono distolti dal controllo del territorio per accompagnare, in varie località della penisola, i tifosi in trasferta. Questi agenti, vivono la stessa vita degli *ultras* per cui, in questa giornata non è possibile garantire un efficiente controllo del territorio. Se poi, consideriamo il recupero del riposo domenicale aumenta il carico del servizio preventivo sicchè constatiamo che per ben due

giorni non è possibile fronteggiare in modo efficace la criminalità.

Vero è che l'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non è più conforme alle esigenze di una società moderna come la nostra, laddove stabilisce che «l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico» a tutela dell'incolumità e della proprietà dei cittadini. È altrettanto vero, però che una partita di calcio viene ormai considerata uno spettacolo, e come tale trattato.

È importante anche recepire la normativa comunitaria relativa alla politica della concorrenza che influisce sullo sport come indicato nell'articolo 85 del trattato di Roma.

Bisogna quindi adoperarsi affinché il servizio di scorta ai tifosi venga effettuato da guardie giurate, assunte per l'occasione dalle società sportive, le quali devono inoltre designare un responsabile che accompagni i tifosi durante l'intera trasferta. In questo modo le Forze di polizia verranno sollevate da impegni che distraggono la loro attività sul territorio.

Le norme riportate in questo disegno di legge scaturiscono dal presupposto che il gioco del calcio è da considerarsi, oltre che una attività sportiva, anche una attività economica in quanto le società di calcio professionistico organizzano incontri con altre società e l'accesso è subordinato al pagamento del biglietto d'ingresso allo stadio. Se le società calcistiche organizzano e ricavano utili dalle forme di spettacolo che mettono in atto, è evidente che possono avere la disponibilità finanziaria atta a recepire le direttive della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio di scorta ai tifosi da una città all'altra deve essere effettuato sotto la responsabilità delle guardie giurate preventivamente assunte dalla società sportiva che gioca in trasferta.

Art. 2.

1. Le società sportive devono provvedere a garantire che i viaggi dei tifosi si effettuino su mezzi di trasporto preventivamente noleggiati allo scopo, onde permettere un più razionale controllo degli spostamenti, finalizzato al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà.

2. Le società sportive provvedono alla distribuzione dei biglietti direttamente per l'accesso agli stadi dei tifosi dei propri *club* che dovranno attenersi alle disposizioni del comma 1, al fine di avere l'opportunità di conoscere e controllare l'effettivo flusso dei tifosi.

Art. 3.

1. Le società sportive dovranno individuare e segnalare uno o più responsabili dei club che affiancheranno in trasferta le guardie giurate, con il compito di facilitare l'individuazione dei tifosi che creano disordini.

Art. 4.

1. Le guardie giurate dovranno segnalare, senza indugio, tutti gli spostamenti all'uopo

pianificati, nonchè il numero dei tifosi in trasferta, alle questure di partenza e di arrivo, dall'inizio alla fine del viaggio.

Art. 5.

1. I danni dovranno essere pagati da coloro che li hanno provocati entro sessanta giorni della loro valutazione.

Art. 6.

1. Coloro che vengono segnalati dalle Forze di polizia per aver partecipato a disordini dentro o fuori gli impianti sportivi, non potranno assistere a manifestazioni sportive per i due anni successivi.

2. Nei casi più gravi i soggetti individuati e ritenuti a rischio devono presentarsi la domenica presso le stazioni più vicine dei carabinieri o della polizia di Stato per un periodo opportunamente fissato dal magistrato che ha verificato i danni provocati dai disordini.